

UNIONE SOVIETICA

Nel 1936, congiuntamente ad altri provvedimenti intesi a consolidare l'istituto familiare, fu emanata una legge che consentiva l'interruzione della gravidanza esclusivamente qualora il parto rischiasse di porre in pericolo la vita della madre, o in caso di malattia ereditaria; i medici che praticavano l'aborto al di fuori di questi casi rischiavano una pena da uno a tre anni di reclusione, un pubblico biasimo o un'ammenda. Le stesse pene erano applicabili alle donne recidive. A Mosca il numero mensile di aborti scese da 12.000, o 13.000 a 700 o 800, tuttavia la stampa accusò alcuni medici di accordare autorizzazioni ad abortire con troppa facilità.

Queste disposizioni della legge del 1936 furono abrogate il 23 novembre 1955. La relazione indica che: "Le misure prese dal Governo per incoraggiare la maternità, insieme al risveglio della coscienza e l'aspirazione alla cultura tra le donne, permettono oggi di rinunciare alla proibizione legale dell'aborto".

Le autorità auspicavano di "Lasciare decidere da sola una madre se vuole o meno un figlio, ed evitare alle donne le conseguenze degli aborti eseguiti al di fuori degli ospedali".

In linea di principio, le donne che lavorano hanno diritto all'aborto gratuito, le altre pagano una modica somma.

ALLEGATI

- 1) Testo italiano del decreto 23 novembre 1955
- 2) Codice penale - art. 116

UNIONE SOVIETICA U.R.S.S.

Decreto 23 novembre 1955, n. 425, del Presidium
del Soviet supremo dell'URSS sulla REVOCA del
DIVIETO DI ABORTO

Le misure prese dal Governo sovietico per l'incoraggiamento della maternità e per la tutela dell'infanzia, e l'ininterrotto sviluppo della coscienza e della cultura della donna, la quale partecipa attivamente a tutti i settori della vita socioeconomica del Paese, consentono oggi di abolire dal nostro ordinamento giuridico il divieto di aborto.

La diminuzione del numero degli aborti può essere in futuro ottenuta mediante l'ulteriore estensione dei provvedimenti governativi di incoraggiamento della maternità, ma anche di disposizioni a carattere educativo e divulgativo.

La revoca del divieto di aborto consentirà inoltre di eliminare il gravissimo danno che arrecano alla salute della donna aborti eseguiti al di fuori degli istituti sanitari e spesso da persone non competenti.

Al fine di dare alla donna la possibilità di decidere da sola della sua maternità, e per prevenire il danno derivante alla sua salute da aborti eseguiti al di fuori degli ospedali, il Presidium del Soviet supremo dell'URSS delibera:

1. di abrogare il cap. 1 del decreto 27 giugno 1936 del ZIK o SUK dell'URSS sul divieto di aborto;

2. di autorizzare l'esecuzione di operazioni di interruzione artificiale della maternità esclusivamente negli ospedali e negli altri istituti sanitari, in conformità con le istruzioni del Ministero della sanità dell'URSS;
3. di confermare quanto attualmente stabilito in merito alla responsabilità penale sia dei medici, sia delle persone non aventi una speciale qualificazione professionale, che eseguono aborti al di fuori degli ospedali e degli altri istituti sanitari.

2

CODICE PENALE

Art. 116 - Aborto illegale - Il fatto, per un medico, di provocare un aborto illegale è punito con la privazione della libertà fino ad un anno, o con i lavori correttivi della stessa durata, o con la privazione del diritto di esercitare la professione medica.

L'aborto provocato da una persona la cui qualifica di medico non è attestata da un diploma di insegnamento superiore, è punito con la privazione della libertà fino a due anni, o con i lavori correttivi fino ad un anno.

I reati previsti ai capoversi 1 e 2 del presente articolo, se commessi a più riprese o se hanno cagionato la morte della paziente e ogni altra conseguenza grave, sono puniti con la privazione della libertà fino ad otto anni.

SPAGNA

Codice penale.

Cap. III DELL'ABORTO

Art. 411. Chi, di proposito causerà un aborto sarà punito:

- 1) con la reclusione di lunga durata se avrà agito senza il consenso della donna;
- 2) con la reclusione di breve durata se la donna vi avrà consentito.

Se si è fatto uso di violenza intimidazione, minaccia o inganno per realizzare l'aborto nel primo caso o per ottenere il consenso nel secondo la pena sarà della reclusione di lunga durata al suo grado massimo.

Quando a causa di un aborto o di pratiche abortive praticate sia su una donna che non era incinta ma che era creduta tale, sia dell'impiego di mezzi impropri a produrre l'aborto, sarà provocata la morte o le lesioni definite al n. 1 dell'art. 420, sarà applicata la pena della reclusione di breve durata e se ne risulterà qualche altra lesione grave la reclusione di lunga durata.

Art. 412. Chi procurerà l'aborto della donna per mezzo di violenza, senza l'intenzione di causarlo, ma conoscendo lo stato di gravidanza della vittima, sarà punito con una reclusione di breve durata.

Art. 413. La donna che si sottoporrà all'aborto o che consentirà a che un'altra persona glielo procuri, incorrerà nella pena di reclusione di breve durata.

Art. 414. La donna che si sottoporrà all'aborto o che consentirà a che un'altra persona glielo procuri per difendere il suo onore, incorrerà nella pena del carcere di lunga durata.

La stessa pena sarà inflitta ai genitori che, per lo stesso fine e con il consenso della figlia, procederanno al suo aborto o contribuiranno a realizzarlo. Se ne risulterà la morte della donna incinta o se ella soffrirà di lesioni gravi i genitori incorreranno nella pena della reclusione di breve durata.

Art.415. Il medico che, abusando della propria professione, opererà l'aborto o vi parteciperà, incorrerà nelle pene previste agli articoli precedenti al loro massimo grado e in un'ammenda da cinquemila a cinquantamila pesetas.

Coloro i quali non essendo in possesso di un diploma sanitario, eserciteranno abitualmente l'attività che vi corrisponde incorreranno nella stessa aggravante di pene e in un'ammenda da mille a quindicimila pesetas.

Il farmacista che, senza l'ordinanza medica richiesta, rilascerà una sostanza abortiva, incorrerà nella pena del carcere di lunga durata e di un'ammenda da mille a diecimila pesetas.

La sanzione prevista per i medici è applicabile alle levatrici, infermiere ed altre persone titolari di un diploma sanitario, e quella prevista per il farmacista è applicabile ai suoi assistenti.

Art.416. Saranno puniti con il carcere di lunga durata e con un'ammenda da cinque a venticinquemila pesetas, coloro i quali a riguardo di farmaci, sostanze, oggetti, strumenti, apparecchi, mezzi o procedimenti atti a provocare o facilitare l'aborto o ad evitare la procreazione, realizzeranno uno qualunque dei seguenti atti:

- 1) Chi, in possesso di un diploma medico sanitario, li indicherà e chi senza possedere questi diplomi li indicherà a scopo di lucro;
- 2) Il produttore o il negoziante che li venderanno a persone non appartenenti al corpo medico e a commercianti non autorizzati alla vendita;
- 3) Chi li proporrà alla vendita, chi li venderà, li rilascerà, li procurerà o li sottoporrà a qualsiasi tipo di pubblicità;
- 4) La divulgazione sotto qualsiasi forma di mezzi atti ad evitare la procreazione, la loro esposizione pubblica e la messa in vendita;
- 5) Ogni specie di propaganda anticoncezionale.

Art. 417. Gli individui colpevoli del reato di aborto, che siano o meno in possesso di un diploma medico o sanitario, saranno condannati, oltre che alle pene previste dagli articoli precedenti, all'incapacità speciale, che prevede, oltre i suoi effetti specifici, l'interdizione di esercitare una qualsiasi funzione nelle cliniche, istituti sanitari o consultori ginecologici, pubblici o privati.